

CONTRATTO DI LOCAZIONE PER FINALITA' TURISTICA

(art.1, comma 2, lettera c, L. 431/98)

Art. 1 Con il presente contratto il Sig. **LENZI Giorgio**, locatore, nato a Voghera il 2/09/1942, domiciliato in Ceriale, via Roma 26 cod. fisc. LNZZGRG42P02M1091, identificato con il documento d'identità n°AK0331035 rilasciato dal Sindaco del comune di Ceriale il 22/05/2006, concede in locazione al Sig. **GRANERRO MATILDE**, conduttore, nato a **TORINO** il **23/07/1963** identificato con il documento PI. n° **AH.506.0.99.6** rilasciato da **COMUNE** il **28/05/03** residente a **BUTTIGLIERA** via **DELLA PACE 8** cod. fisc. **GRMMLD63L63L219D.**, l'immobile sito in Ceriale via Lungomare A.Diaz 78 interno n°..... composto di vani uno, camera-soggiorno con cucina e bagno, interamente arredato e corredato di tv, frigo.

Art. 2 Il suddetto immobile è concesso in locazione per soddisfare esigenze abitative per esclusive finalità turistiche dal **11/05/2008** al **14/06/2008**, avendo il conduttore dichiarato, appunto, di volerlo usare quale abitazione secondaria di villeggiatura per periodi brevi e per finalità turistica (art. 1, comma 2, lett. c, legge 431/98) (**ASSOCIAZIONE AMICI M. OSCAR ONLUS**)

Art. 3 Le parti si danno atto che il locatore si è determinato a concludere il presente contratto in quanto il conduttore ha espressamente escluso qualsiasi altra diversa destinazione dell'immobile locato, dichiarando di godere di stabile alloggio per abitazione primaria nel comune di **BUTTIGLIERA** in via **DELLA PACE 8**.

Art. 4 Il canone complessivo di locazione è determinato in **€ 900,00** **NOVECENTO/00**.

Art. 5 Data la sua natura il presente contratto cesserà alla scadenza su indicata all'Art.2 intendendosi sin da ora disdetto per tale data.

Art. 6 Le parti si danno atto che il conduttore è fornito di propria biancheria da bagno e da letto e che provvede a propria cura al riassetto giornaliero dell'immobile locato. Si conviene che i locali e gli accessori siano riconsegnati, dal conduttore, nell'ordine e pulizia in cui sono stati ricevuti. E' da escludere da parte del locatore la fornitura di pasti e bevande, dei servizi di custodia e ripulitura dei locali.

Art. 7 Per controversie in ordine all'esecuzione del presente contratto viene convenuta la competenza del Tribunale di Albenga.


Art. 8 E' riservato al locatore il diritto di visitare e far visitare l'immobile in ora diurna, previo preavviso al conduttore.

Art. 9 Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto doloso o colposo di terzi.

Art. 10 Le parti si danno reciprocamente atto che, per quanto non previsto, il presente contratto è esclusivamente regolato dalle norme del codice civile ed agli usi locali, trattandosi di locazione stipulata per soddisfare esigenze abitative aventi finalità turistica.

Ceriale **13/05/2008**
Il Locatore **Lenzi Giorgio**

KATIA di OSCAR ONLUS
Il Conduttore **Mauro Reda Capel**
Reda Mauro




AGENZIA DELLE ENTRATE - ALBENGA

Registrato il 14 MAG. 2008 N° 3247

col pagamento di Euro 67,00

IL DIRETTORE



Seconda Area - P2
Adelide Amorelli.